

Comma 2-bis.

Reca una serie di modifiche al Codice dei contratti pubblici:

- a) all'art. 37, comma 13, la disposizione che prevede che i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo debbano eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento viene limitata ai soli lavori;
- b) all'art. 41, comma 2, relativo ai requisiti richiesti ai fornitori e prestatori di servizi, viene aggiunto un periodo che prevede l'illegittimità dei criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale;
- c) all'art. 75, comma 1, che prevede che l'offerta venga corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, viene aggiunto un periodo che dispone che, per procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia sia fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del due per cento del prezzo base;
- d) all'art. 113, comma 1, viene aggiunto un periodo che determina nella misura massima del dieci per cento dell'importo contrattuale l'importo della garanzia fideiussoria fissato nel bando o nell'invito, fermo restando quanto previsto dall'aumento della garanzia nel caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento.

Comma 3.

Consente alle amministrazioni pubbliche di procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità di detta convenzione.

Comma 6.

Consente, nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze coadiuvato da Consip S.p.A., l'istituzione di specifiche sezioni ad uso delle amministrazioni pubbliche che, a tal fine, stipulano appositi accordi con il Ministero dell'economia e delle finanze e con Consip S.p.A..

Commi 7 - 8.

Fissa a livello normativo le tipologie di beni per il cui approvvigionamento le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta) sono tenute ad approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento:

- energia elettrica;
- gas;
- carburanti rete e carburanti extra-rete;
- combustibili per riscaldamento;
- telefonia fissa e telefonia mobile.

Vi è la possibilità di esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

Comma 13.

Consente alle amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di servizi di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle

prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Il predetto diritto di recesso è limitato al caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui alla convenzione.

Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c. L'amministrazione pubblica che non abbia esercitato il diritto di recesso deve darne comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 20/1994.

Art. 2. *Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni*

Comma 1.

Per le pubbliche amministrazioni, dispone le riduzioni degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale e delle relative dotazioni organiche in misura non inferiore al venti per cento, delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di tale personale.

Comma 5.

Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, operando attraverso un meccanismo di compensazione: la riduzione di personale può essere inferiore a quella sopra indicata, purché essa sia superiore in altra amministrazione (in misura corrispondente alla differenza).

Comma 6.

Alla eventuale mancata determinazione della riduzione di cui al comma 5,

consegue il divieto di procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. In tale caso, la dotazione organica è provvisoriamente determinata nella misura pari alla consistenza rilevata nella data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Art. 3. Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive.

Comma 1.

Per il triennio 2012-2014 dispone la disapplicazione degli adeguamenti Istat relativi ai canoni dovuti dalle amministrazioni pubbliche.

Comma 2.

Prevede la possibilità reciproca di concessione, per fini istituzionali, dell'uso gratuito di beni Immobili di proprietà dello Stato e degli enti locali.

Comma 4.

Automatica riduzione del quindici per cento dei canoni di locazione passiva degli enti pubblici.

Comma 9.

Reca criteri per la razionalizzazione degli spazi utilizzati dagli uffici pubblici, sia per gli addetti, sia per l'uso archivio.

Comma 10.

Gli enti pubblici non territoriali hanno l'obbligo di comunicare all'Agenzia del demanio gli immobili di proprietà al fine di verificare l'idoneità degli stessi all'utilizzo in locazione passiva, a canoni ed oneri agevolati, da parte delle amministrazioni statali per finalità istituzionali.

Comma 11-bis.

Reca norme per agevolare le dismissioni immobiliari degli enti previdenziali, in considerazione delle particolari condizioni del mercato e della difficoltà di accesso al credito.

A tal fine, il termine per l'esercizio, da parte del conduttore, del diritto di prelazione sull'acquisto di abitazioni (oggetto delle predette procedure) non può essere inferiore a 120 giorni a decorrere dalla ricezione dell'invito dell'ente.

Art. 5. Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni**Comma 2.**

Limita l'effettuazione di spesa ad un ammontare non superiore al 50 per cento di quella sostenuta nel 2011 relativamente alle spese destinate al parco autovetture nonché per l'acquisto di buoni taxi.

Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti già in essere.

Comma 5.

Detta disposizioni circa l'impiego del personale impegnato nel parco autovetture qualora cessi dalle mansioni a seguito della riduzione sopra esposta.

Comma 7.

A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche non può superare il valore nominale di sette euro. Le somme derivanti dal risparmio di bilancio ivi derivante, non possono essere utilizzate per l'incremento dei fondi utilizzati per la contrattazione integrativa.

Comma 8.

Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo, in nessun caso, a corresponsione monetaria sostitutiva.

Comma 9.

E' fatto divieto di attribuire incarichi di studio e consulenza a personale in quiescenza già appartenente ai ruoli, il quale abbia svolto - limitatamente all'ultimo anno di servizio - funzioni e attività corrispondenti.

Art. 8. Riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali**Comma 1.**

Implementa strumenti di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica a carico degli enti pubblici non territoriali:

a) utilizzo delle carte elettroniche istituzionali;

- b) nel caso di incorporazione di enti, realizzazione di un unico sistema informatico e di una unica struttura responsabile;
- c) riduzione delle comunicazioni cartacee con l'utenza con conseguente risparmio di almeno il 50 per cento delle spese sostenute nel 2011;
- d) riduzione spese telefonia fissa e mobile;
- e) efficientamento canali di collaborazione istituzionale nel settore pubblico;
- f) razionalizzazione utilizzo patrimonio immobiliare strumentale;
- g) risparmi della gestione degli archivi cartacei di almeno il 30 per cento rispetto ai costi sostenuti nel 2011.

Comma 2.

Prevede, per l'Inps, ulteriori obblighi di riduzione della spesa: la creazione entro il 2014 di una piattaforma unica per incassi e pagamenti; la revisione qualitativa e quantitativa dell'attività in convenzione con i Caf al fine di conseguire risparmi di spesa non inferiori al 20 per cento di quella sostenuta nel 2011. Prevede, inoltre, il conferimento al fondo investimento immobiliare del proprio patrimonio immobiliare da reddito e la completa dismissione dello stesso.

Comma 3.

Al fine di assicurare la riduzione delle spese, i consumi intermedi sono ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Le somme così risparmiate sono riversate entro il 30 giugno di ogni anno in apposito capitolo del bilancio dello Stato.

Art. 14. Riduzioni delle spese di personale

Comma 20-bis.

Il personale docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio e che per l'anno scolastico 2013-2014 non sia proficuamente utilizzabile ai sensi del comma 17, lettere a), b) e c) ,può essere collocato in quiescenza dal 1° settembre 2013 nel caso in cui maturi i requisiti per l'accesso a pensione entro il 31 agosto 2012 in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del cosiddetto "Decreto Salva Italia"

Art. 21. Riduzione dell'Iva**Comma 1.**

Prevede il posticipo dell'incremento delle aliquote IVA, stabilito dal decreto-legge n. 201 del 2011, a decorrere dal 1° luglio 2013 e fino al 31 dicembre 2013 (anziché dal 1° ottobre 2012 fino al 31 dicembre 2012).

Art. 22. Salvaguardia dei lavoratori rispetto all'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico**Comma 1.**

Prevede l'applicabilità della normativa pensionistica previgente il cosiddetto decreto "Salva Italia" per un ulteriore contingente di 55.000 soggetti con specifiche peculiarità ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.

Art. 23. Altre disposizioni di carattere finanziario ed esigenze indifferibili**Comma 12-duodecies.**

Reca disposizioni in materia di una serie di proroghe di determinati ammortizzatori sociali.

- Legge 7 agosto 2012, n. 134 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del paese" (G.U. n 187 del 11 agosto 2012 - Suppl. Ordinario n. 171)

Art. 18. Amministrazione aperta

Dovranno obbligatoriamente essere pubblicati su internet dati e informazioni relativi alle somme di danaro superiori a 1.000 euro erogate a qualsiasi titolo (forniture, consulenze, sovvenzioni, contributi e incentivi) dalla pubblica amministrazione o soggetto ad essa funzionalmente equiparato a imprese e altri soggetti economici.

Al fine di garantire la trasparenza della gestione degli incentivi alle imprese e delle decisioni più importanti che comportano la spesa di denaro pubblico, la pubblicazione dovrà avvenire con modalità tecniche e formati ispirati all'open data che consentano l'esportazione e la ricerca delle informazioni, anche aggregate, e sarà coordinata mediante un regolamento del Governo con le altre norme che già prevedono forme di pubblicità. La mancata pubblicazione dei dati e delle informazioni

rappresenterà un elemento ostativo alle erogazioni degli importi stabiliti dovrà essere rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo di ogni ente sotto la propria diretta responsabilità. L'inottemperanza alla norma sarà altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro vi abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione.

Artt. 19-22. Istituzione dell'Agenzia per l'Italia digitale

Per accelerare la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana ed europea è istituita l'Agenzia per l'Italia Digitale, alla quale sono attribuite tutte le funzioni svolte finora da diversi enti, che sono soppressi o riorganizzati, in materia d'innovazione tecnologica.

La nuova Agenzia avrà il compito di coordinare le politiche e le strategie di diffusione delle nuove tecnologie, assicurando la piena interoperabilità dei sistemi informatici della Pubblica Amministrazione, secondo i parametri comunitari. Altro compito fondamentale sarà procedere alla razionalizzazione della spesa pubblica informatica, coordinando la gestione di tutte le Amministrazioni pubbliche.

Altri articoli, d'interesse istituzionale, sono stati inseriti come modificazioni alla legge di riforma del mercato del lavoro n. 92/2012.

- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 27 luglio 2012 "Trasferimento delle risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso IPOST all'INPS" (G.U. n. 286 del 7 dicembre 2012)

L'articolo 7, commi 2 e 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto, a decorrere dal 31 maggio 2010, la soppressione dell'IPOST e il trasferimento, con effetto dalla medesima data, delle relative funzioni all'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps).

L'Inps subentra nella titolarità dei beni patrimoniali, delle risorse finanziarie e delle risorse strumentali del soppresso IPOST sulla base delle risultanze del bilancio di chiusura alla data del 31 maggio 2010.

L'Inps subentra, inoltre, in tutti i rapporti attivi e passivi relativi alla gestione dei beni patrimoniali, delle risorse finanziarie e strumentali del soppresso IPOST.

A decorrere dal 31 maggio 2010, è, altresì trasferito presso l'Inps, il

quale subentra nella titolarità dei relativi rapporti di lavoro, il personale di ruolo in servizio a tale data alle dipendenze del soppresso IPOST, pari a 301 unità.

Resta ferma l'autorizzazione all'assunzione di unità di personale, non ancora assunto alla data del 31 maggio 2010, nei limiti dello stanziamento stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 2009 nella parte riguardante il soppresso Istituto postelegrafonici. A seguito delle operazioni di inquadramento, l'Inps, con apposito provvedimento, provvede ad incrementare, ai sensi delle disposizioni vigenti, la propria dotazione organica con il contingente di personale dell'ex IPOST.

Per i restanti rapporti di lavoro in corso con il soppresso IPOST alla data del 31 maggio 2010, stipulati con contratti di somministrazione a tempo determinato, relativi a 33 unità di personale, l'INPS subentra nella titolarità dei relativi contratti fino alla data di scadenza naturale di ciascuno di essi.

- Legge 6 luglio 2012, n. 94 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" (G.U. n. 156 del 6-7-2012)

Artt. 2 – 6.

Prevedono l'istituzione del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi.

Art. 7. Modifiche alle disposizioni in materia di procedure di acquisto
Comma 2.

Modifica l'articolo 1, comma 450 della legge n. 296/2006, estendendo l'obbligo - attualmente previsto per le sole amministrazioni statali - di fare ricorso al mercato elettronico della P.A. anche alle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001.

Art. 10. Acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati attraverso il ricorso a centrali di committenza
Comma 1-bis.

Reca una norma di interpretazione autentica dell'art. 18, comma 3, del

decreto legislativo n. 177/2009, disponendo che il contributo forfetario non è dovuto nel caso di gare predisposte dalle amministrazioni contraenti per le quali sono stati chiesti a DigitPA i pareri tecnici di cui all'art. 3 dello stesso decreto legislativo n. 177/2009.

Art. 13-bis. Disposizioni in materia di certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche

Comma 1.

Reca alcune modifiche alla disciplina in materia di certificazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi per somministrazioni, forniture e appalti nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

Le modifiche sono intese, in particolare, a ridurre da sessanta a trenta giorni il termine entro il quale le amministrazioni debtrici sono tenute a certificare se il credito vantato nei loro confronti è certo, liquido ed esigibile.

La norma prevede, inoltre, che, qualora il creditore abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge, se il pagamento non è stato ricevuto nei termini e il ritardo è imputabile al debitore, le imprese creditrici hanno diritto agli interessi legali di mora, senza la necessità di un sollecito.

Comma 2.

Novella il comma 1 dell'articolo 28-*quater* del D.P.R. n. 602/73 (disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) relativamente alle compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

Viene estesa la compensazione con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo anche ai crediti vantati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali, adeguando, pertanto, a quanto disposto dall'articolo 12, comma 11-*quinquies*, del decreto-legge n. 16/12, che ha esteso la procedura di certificazione dei crediti alle amministrazioni statali e agli enti pubblici.

Comma 5.

Consente il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) anche in presenza di certificazione, rilasciata secondo le modalità descritte ai commi precedenti ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 185/2008, che attesti la sussistenza di crediti certi,

liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari ai versamenti contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto.

La norma prevede, infine, che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del comma in esame, che dovranno comunque assicurare l'assenza di riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica.

Art. 14. Misure in tema di riduzione dei consumi di energia e di efficientamento degli usi finali dell'energia

Le amministrazioni pubbliche dovranno adottare - entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge - misure per il contenimento dei consumi di energia e per rendere più efficienti gli usi finali di energia. Ciò deve avvenire sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio e anche attraverso il ricorso ai contratti di servizio energia di cui al D.P.R. n. 412/93 ed al decreto legislativo n. 115/08 e anche nelle forme di contratti di partenariato pubblico privato (PPP).

- Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" (G.U. n 153 del 3 luglio 2012 – Suppl. Ordinario n. 136)

Art. 1. Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore

Comm. da 2 a 6.

Viene istituito un sistema permanente di monitoraggio e valutazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a cui contribuiscono l'Inps e l'Istat organizzando delle banche dati informatizzate. Tali banche dati contengono i dati individuali anonimi, relativi ad età, genere, area di residenza, periodi di fruizione degli ammortizzatori sociali con relativa durata ed importi corrisposti, periodi lavorativi e retribuzione spettante, stato di disoccupazione, politiche attive e di attivazione ricevute ed eventuali altre informazioni utili ai fini dell'analisi di impatto e del monitoraggio. L'attuazione di tali disposizioni non deve dar luogo ad oneri di spesa a carico della finanza pubblica.

Seguono una serie di norme che disciplinano, in modo puntuale, le varie tipologie di contratti di lavoro:

commi 9-13	contratti a tempo determinato
commi 14-15	contratti di inserimento (soppresso)
commi 16-19	apprendistato
comma 20	lavoro a tempo parziale
commi 21-22	lavoro intermittente
commi 23-25	lavoro a progetto
commi 26-27	altre prestazioni lavorative in regime di lavoro autonomo
commi 28-31	associazione in partecipazione con apporto di lavoro
commi 32-33	lavoro accessorio
commi 34-36	tirocini formativi

Commi da 37 a 69.

Vengono modificati alcuni articoli della legge n. 604/66 in materia di licenziamento introducendo una procedura obbligatoria di conciliazione preventiva per i licenziamenti per motivi economici e delle norme a tutela del lavoratore.

Art. 4. Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro.

Commi da 1 a 7.

Sono introdotte regole a regime per gli esodi dei lavoratori che raggiungano i requisiti per il pensionamento nei successivi 4 anni secondo la normativa vigente, con costi a carico dei datori di lavoro. Sulla base di accordi in aziende che impieghino mediamente più di quindici dipendenti, il datore di lavoro presenta apposita domanda all'INPS, accompagnata da fidejussione bancaria a garanzia della solvibilità. Quando l'accordo è divenuto efficace a seguito della validazione da parte dell'INPS, il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. Il pagamento della prestazione, pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, avviene da parte dell'INPS con le modalità previste per il pagamento delle pensioni. L'Istituto provvede contestualmente all'accredito della relativa contribuzione figurativa.

Commi da 28 a 29.

Con modifiche ai commi 67 e 68 dell'articolo 1 della legge n. 247/2007,

dall'anno 2012 viene resa strutturale la norma sulla decontribuzione del salario di produttività, concessa con i criteri e le modalità di cui ai citati commi, a valere sulle risorse, pari a 650 milioni di euro, già presenti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relative al Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello». Per dare attuazione alla decontribuzione per l'anno 2011 viene sbloccata l'autorizzazione di spesa delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro.

Comma 31.

Viene prevista una deroga per la contrattazione nazionale rispetto alla legge in merito al regime di responsabilità generale negli appalti. Il nuovo comma 2 dell'art. 29 del decreto legislativo n. 276/2003 è così riscritto: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti in caso di appalto di opere o servizi, il committente è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti. E' poi previsto che il committente imprenditore o datore di lavoro sia sempre convenuto in giudizio fatta salva comunque la possibilità di chiedere la preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore. Viene inoltre anche ricompresa nella responsabilità in solido la figura del subappaltatore.

Commi da 40 a 45.

Ribadiscono le norme sulla decadenza dai trattamenti di integrazione salariale straordinaria in costanza di rapporto di lavoro, in caso di rifiuto ad essere avviati a corsi di formazione o ad attività lavorativa.

I servizi competenti hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Inps i rifiuti di cui sopra, che provvede ad emettere il provvedimento di decadenza.

- Decreto dell'Agenzia del Demanio 22 giugno 2012 "Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'Inps" (G.U. n. 152 del 7 luglio 2012)

Il provvedimento è finalizzato ad individuare i beni immobili di proprietà dell'Inps.

Viene specificato che il decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo all'Inps, e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

- Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 "Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali" (G.U. n. 143 del 21 giugno 2012)

Disciplina i rapporti di credito e debito tra pubblica amministrazione e imprese fornitrici stabilendo le modalità con cui le imprese potranno ottenere la certificazione dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

La certificazione riguarda le somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali.

La certificazione non pregiudica il diritto del creditore agli interessi relativi ai crediti.

L'amministrazione o ente debitore, nel termine di 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, certifica che il credito è certo, liquido ed esigibile, oppure rileva l'insussistenza o l'inesigibilità, anche parziale del credito.

Nel caso di accertata inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, la certificazione ne dà atto e viene resa al lordo delle somme ancora dovute, il cui importo viene comunque indicato nella certificazione medesima.

Nel caso di esposizione debitoria del creditore nei confronti della stessa amministrazione, il credito può essere certificato, e conseguentemente ceduto o oggetto di anticipazione, al netto della compensazione tra debiti e crediti del creditore istante, opponibile esclusivamente da parte dell'amministrazione debitrice.

L'amministrazione attribuisce un numero progressivo identificativo per ogni certificazione rilasciata.

Nelle more della predisposizione della piattaforma elettronica, i titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili possono presentare

all'amministrazione o ente debitore l'istanza di certificazione del credito utilizzando il modello predisposto all'uopo.

La certificazione non può essere rilasciata qualora risultino procedimenti giurisdizionali pendenti, per la medesima ragione di credito e, prima di rilasciare la certificazione, per i crediti di importo superiore a diecimila euro, l'amministrazione o ente debitore procede, ricorrendone i presupposti, alla verifica prescritta dall'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

- Legge 26 aprile 2012, n. 44 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento" (G.U. n. 99 del 28-4-2012 - Suppl. Ordinario n. 85)

Art. 1. Rateizzazione debiti tributari

Comma 1.

Consente al contribuente, ancorché decaduto dal beneficio della dilazione dei pagamenti dovuti a seguito di "avvisi bonari" per controlli formali o automatizzati, di usufruire del beneficio della rateazione delle somme conseguentemente iscritte a ruolo.

Comma 2.

Apporta diverse modifiche alla disciplina della dilazione del pagamento di somme iscritte a ruolo. In estrema sintesi, per effetto delle norme in commento sarà possibile per il contribuente chiedere una rateazione "flessibile" delle somme iscritte a ruolo - ovvero secondo rate variabili, di importo crescente per ciascun anno - sia nel caso di primo accesso al beneficio, sia nel caso di proroga di una dilazione già concessa.

Le disposizioni inoltre limitano la possibilità, per l'agente della riscossione, di iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore che non ha tempestivamente adempiuto, alle sole ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza di dilazione, ovvero nel caso di decadenza dal suddetto beneficio. Infine, si prevede che la decadenza dal beneficio della rateazione operi nel solo caso di mancato pagamento di due rate consecutive.

Comma 3.

Prevede che i piani di rateazione a rata costante, già emessi alla data di entrata in vigore del decreto (2 marzo 2012), non sono soggetti a modificazioni, salvo il caso in cui essi siano stati prorogati, ossia nell'ipotesi di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà del debitore, fino a settantadue mesi.

Comma 4.

Concede la facoltà agli enti dello Stato di accordare, su istanza dei debitori che versino in condizioni di obiettiva difficoltà economica, forme di articolazione del rimborso dei debiti, a rate costanti o variabili, anche in presenza di contenzioso con lo stesso soggetto e di una rateizzazione di cui lo stesso soggetto già fruisce. La possibilità di rateizzare i debiti di natura patrimoniale si applica anche alla riscossione di quelli nei confronti degli enti previdenziali, salvo che nei casi di ottemperanza ad obblighi derivanti da sanzioni comunitarie.

Commi 4-bis, 4-ter e 4-quater.

Disciplinano in tema di pagamenti da parte delle PA delle somme eccedenti l'ammontare del debito d'imposta, qualificando quale violazione dei doveri d'ufficio il mancato pagamento delle somme eccedenti il debito comunicato (ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973) per cartelle di pagamento superiori a diecimila euro.

Tale violazione è integrata anche nel caso in cui, successivamente alla segnalazione, l'agente della riscossione evidenzi che a seguito di provvedimento di sgravio o sospensione il debito a ruolo sia dovuto in misura inferiore ovvero non proceda al pignoramento delle somme bloccate nel termine di legge e il soggetto pubblico non provveda al pagamento dovuto.

Commi 5 e 6.

Sono volti a precisare la definizione di "violazioni definitivamente accertate" in materia fiscale, ai fini della determinazione delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara previste dal Codice dei contratti pubblici.

Art. 2. Comunicazioni e adempimenti formali**Comma 1.**